

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)

Modifica del 26 novembre 2003

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

L'ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 1997¹ è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera d, 16 e 177 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura (LAgr),

Art. 1 cpv. 3

³ Le denominazioni dei vini sono disciplinate dall'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sul vino.

Art. 4a Denominazioni omonime

¹ Se una domanda di registrazione concerne una denominazione omonima già registrata e la denominazione da registrare induce il pubblico a presumere che i prodotti sono originari di un'altra regione o di un altro luogo, tale denominazione non può essere registrata nonostante si tratti della denominazione esatta della regione o della località di origine dei prodotti agricoli o dei prodotti agricoli trasformati.

² L'utilizzazione della denominazione omonima registrata successivamente deve differenziarsi chiaramente dall'utilizzazione di quella già registrata, al fine di garantire il trattamento adeguato dei produttori e di non indurre in errore i consumatori.

Art. 7 cpv. 2

² Esso può pure comprendere gli elementi relativi al confezionamento se il raggruppamento richiedente può giustificare che questo, al fine di salvaguardare la qualità del prodotto nonché di garantirne la tracciabilità o il controllo, deve essere effettuato nell'area geografica determinata.

¹ RS 910.12

² RS 910.1

³ RS 916.140

Art. 10 cpv. 3 lett. d

³ Possono essere adottati in particolare i seguenti motivi di opposizione:

- a. la registrazione prevista rischia di arrecare pregiudizio a un marchio o a una denominazione completamente o parzialmente omonima utilizzata da parecchio tempo.

*Titolo prima dell'articolo 15***Sezione 2a: Procedura di cancellazione***Art. 15*

¹ L'Ufficio cancella la registrazione di una denominazione protetta:

- a. su richiesta, se la denominazione protetta non è più utilizzata o se l'insieme degli utenti e i Cantoni in questione non sono più interessati al suo mantenimento,
- b. se è accertato che il rispetto dell'elenco degli obblighi della denominazione protetta non è più garantito per motivi fondati.

² L'Ufficio consulta previamente le autorità cantonali e federali interessate nonché la Commissione e sente le parti conformemente all'articolo 30a della legge federale del 20 dicembre 1968⁴ sulla procedura amministrativa.

³ La cancellazione è pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 21 Autorità esecutiva

¹ L'esecuzione della presente ordinanza spetta all'Ufficio fatto salvo il capoverso 2. Nel caso in cui non siano interessate derrate alimentari, esso applica la legislazione sull'agricoltura.

² L'esecuzione secondo la legislazione sulle derrate alimentari della Sezione 3 della presente ordinanza spetta agli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari.

³ Essi notificano le irregolarità riscontrate all'Ufficio e agli organismi di certificazione.

⁴ L'Ufficio sorveglia gli organismi di certificazione con riserva della sorveglianza prevista dall'ordinanza del 17 giugno 1996⁵ sull'accreditamento e sulla designazione. Esso può emanare istruzioni.

⁴ RS 172.021

⁵ RS 946.512

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

